Prot. n. /
data: 2010

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"
Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006
Via Michele dei Ramazzotti, 22 – 40063 Monghidoro Tel./Fax 0516554050

e-mail:manfreditanari@manfreditanari.it

OGGETTO: Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Collegio Docenti

Art. 1 - Competenza

1. La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal dirigente scolastico che lo presiede.

Art. 2 - Convocazione

1. La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta a mezzo di avviso e/o circolare interna da affiggersi all'albo della scuola e da inserirsi nella cartella degli avvisi di ogni sede scolastica almeno cinque giorni (liberi) prima del giorno fissato per la riunione del Collegio dei Docenti. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio e di termine dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art.3 - Convocazione su richiesta dei Docenti

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il Collegio dei Docenti, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei sui componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei docenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art.4 - Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'O.D.G.

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della scuola, entro i termini prescritti per la consegna dell'avviso di convocazione, al fine di consentire ai docenti di averne adeguata informazione
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai docenti.

Art. 5 - Adunanza del Collegio dei docenti (quorum strutturale)

1. È dovere d'ufficio dei docenti partecipare alle adunanze del Collegio. L'assenza, non dovuta a malattia, deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo Delegato Questi stabilisce con propria determinazione le forme per la verifica delle presenze. Per la validità delle adunanze del Collegio dei docenti è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei docenti in servizio, senza computare a tal fine il dirigente scolastico,
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiedano la presenza di una maggioranza qualificata dei docenti.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante **appello nominale**. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il dirigente scolastico dichiara deserta l'adunanza ne fa prendere atto a verbale e rinvia la seduta con lo stesso ordine del giorno alla stessa ora per il primo giorno non festivo non coincidente con l'orario settimanale di lezione.
4. I docenti che escono dal luogo ove si svolge il Collegio dopo l'appello ne danno avviso al Vicario in qualità di segretario del collegio che ne registra l'uscita e avverte il Dirigente Scolastico dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Dirigente Scolastico sospende l'adunanza per 20 minuti.
5. Ciascun docente può chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale con apposito appello nominale.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle riunioni

1. Nessuna persona estranea al collegio può avere accesso e partecipare alla riunione se non preventivamente segnalata.
2. Il Dirigente Scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare e riportato all'ODG. In tal caso il nominativo dei partecipanti è indicato nell'avviso di convocazione.

Art.7 – Riunione aperta del Collegio

1. Il Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, può convocare la riunione del Collegio Docenti aperta ai genitori e agli studenti per rilevanti motivi di interesse della comunità scolastica al fine di portare il loro contributo di opinioni e conoscenze sugli argomenti trattati

Art. 8 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

1. Il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei docenti dell'Istituto.
2. I Docenti che si astengono dal voto, o se questo è segreto, le schede bianche e nulle NON si computano nel numero dei votanti.
3. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla normativa vigente, per i quali si richieda un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Collegio dei Docenti su argomento di competenza esclusiva del Collegio stesso si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Se il numero dei votanti è pari, in caso di parità di voti la mozione non è approvata. Nella stessa adunanza è ammessa una sola ulteriore votazione
4. Quando al collegio dei docenti sia richiesto di esprimere "proposte" o "pareri" è sufficiente la maggioranza relativa.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 9 - atti decisionali - delibere-

Ogni volta che il Collegio debba assumere una deliberazione, i docenti hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto.

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 10 - Modi di votazione

1. I voti in Collegio sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Il Collegio vota normalmente per alzata di mano. Il dirigente scolastico chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai docenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i docenti in ordine alfabetico, a rispondere "sì" o "no" oppure "astenuto". Prima di dar luogo alla votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no". Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta di almeno cinque docenti. Nel verbale viene indicato l'elenco dei votanti con il voto da ciascuno espresso.
2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo docente, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. Nessun docente può allontanarsi dal luogo della riunione fino a che essa è conclusa.

Art.11 - Votazioni segrete

1. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Dirigente Scolastico, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto. Non può esserci elezione segreta quando sia richiesta un procedimento di designazione che preveda la valutazione comparativa da parte del Collegio di titoli dei candidati. Avvengono a scrutinio segreto: le nomine, la designazioni, gli incarichi da affidarsi a docenti e che implicano una scelta tra persone
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
3. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i docenti aventi più anzianità di servizio. I nominativi votati nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. I docenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 12 - Proclamazione del risultato delle votazioni

1. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al collegio il risultato con la formula "Il Collegio approva" o "Il Collegio non approva".
2. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Collegio: se pronunziate non si inseriscono a verbale.

Art. 13 - Conclusione delle riunioni

1. Il presidente dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione del collegio restano da trattare altri argomenti, il presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico procederà alla riconvocazione del collegio dei docenti.